

Imposta di registro OdV e contestuale qualifica APS e ONLUS. I chiarimenti del Ministero

Abstract da “Cooperative ed enti non profit”

a cura di Paolo Alessandro Pesticcio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 4314/2020, è intervenuto nuovamente a chiarire taluni aspetti legati all'applicazione di specifiche disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (CTS).

La nota si sofferma ad approfondire due questioni, a seguito dei quesiti giunti da alcune amministrazioni regionali e stakeholders. In particolare, i quesiti ineriscono all'art. 82, comma 3 e 101, comma 8 del CTS, rispettivamente in ordine alla previsione circa l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e agli effetti sul patrimonio derivanti dall'adeguamento dello statuto alle disposizioni del CTS per un'associazione con la doppia qualifica di Associazione di Promozione Sociale e ONLUS, nel momento in cui le nuove clausole introdotte risultassero incompatibili con le previsioni del D.Lgs. n. 460/1997 determinando, pertanto, la perdita con effetto immediato della qualifica di ONLUS.

(...)

OdVe imposta di registro: il Ministero conferma l'esenzione.

(...)

Dunque, nessuna imposta di registro deve applicarsi agli atti costitutivi/statuti delle OdV, valendo quanto previsto in passato ed uniformemente sull'intero territorio nazionale. Resta forse da chiarire se sia solamente la mancata tempestiva comunicazione dell'iscrizione nel registro delle OdV, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo/statuto, a determinare il recupero delle imposte (con applicazione dei relativi interessi e sanzioni) oppure, più verosimilmente a parere di chi scrive, se tale recupero possa attuarsi solo a seguito di una concreta verifica che accerti la mancata iscrizione nel predetto registro.

Non vi è, infatti, alcuna disposizione di legge che ponga in capo alla OdV un obbligo di comunicazione la cui sola violazione possa comportare una tale sanzione.

Associazioni con qualifica contestuale di APS ed ONLUS.

(...)

Gli aspetti ai quali porre maggiore attenzione sono legati, pertanto, all'incompatibilità tra le clausole previste per la “nuova” APS e la risalente ONLUS per cui, in caso di adeguamento statutario al CTS, si determinerebbe la perdita, con effetto immediato, della qualifica di ONLUS e delle relative agevolazioni.

(...)

Pertanto, l'ente iscritto al registro delle APS continua, anche nel periodo transitorio, ad essere legittimamente considerato un ETS (cfr. art. 101, comma 2 del CTS). A tale ente, in quanto APS si applicherà, al momento dell'operatività del RUNTS, la procedura della trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice, a seguito della quale, gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS effettueranno le verifiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro unico.

(...)

Criticità

La nota ministeriale, impeccabile nella sua ricostruzione normativa, lascia del tutto scoperto un aspetto centrale, a parere di chi scrive, insito nel quesito e che, in ogni caso, sarebbe stato opportuno ed utile approfondire al fine di rendere chiaro alla tipologia di enti cui la nota si riferisce (APS/ONLUS) tutti gli aspetti di criticità connessi alle proprie scelte e non solo quelli legati alla devoluzione o meno del patrimonio.

Se, infatti, l'aspetto legato alla questione devolutiva, ben approfondito nella nota ministeriale, è di fatto percettibile anche attraverso una lettura attenta e coordinata delle disposizioni di legge, discorso differente deve farsi in merito agli effetti che si produrranno, nel periodo transitorio, in capo agli enti che oggi rivestano contestualmente le due qualifiche di APS ed ONLUS, nel momento in cui sceglieranno di adeguare (oggi o comunque entro il 31 ottobre 2020) i propri statuti alle disposizioni del CTS.

È, infatti, opportuno ripartire da quanto la stessa nota ministeriale ha evidenziato, cioè che nel momento in cui l'ente porrà in essere l'adeguamento statutario finalizzato ad adeguare lo statuto al CTS (ai fini dell'iscrizione nella sezione APS o altra possibile del novello RUNTS), dovrà abbandonare definitivamente la qualifica di ONLUS, eventualmente anche prima dell'effettiva abrogazione di tale qualifica.

Per essere più espliciti, gli ulteriori effetti che devono essere valutati derivano dalla risposta al seguente quesito: cosa accadrà alle agevolazioni ONLUS fruite dall'ente, in particolare a quelle fruite in ragione dell'art. 150 del D.P.R. n. 917/1986, nel momento in cui adeguerà il proprio statuto alle disposizioni del CTS?

(...)

L'attenzione che l'ente con doppia qualifica (APS/ONLUS) deve mantenere, pertanto, nasce dall'incompatibilità - oggi assoluta e in passato solo parziale - tra le due qualifiche rivestite. Nel momento in cui l'ente procede all'adeguamento statutario rispetto al nuovo regime ETS (nella sezione APS o altra del RUNTS) lo stesso dovrà porre in conto l'immediata perdita delle agevolazioni fiscali legate alla qualifica ONLUS, senza però temere un'eventuale devoluzione del patrimonio, che di fatto è scongiurata - in questo caso - dalla corretta applicazione delle disposizioni di legge presenti nello stesso CTS, come la Nota ministeriale ha ben ricordato.

(...)

Alla luce di quanto evidenziato sugli effetti derivanti per l'ente dalla perdita della qualifica di ONLUS, in questa fase transitoria, si ritiene consigliabile per quegli enti che oggi rivestano contestualmente le qualifiche APS ed ONLUS (come richiamate nell'Atto di Indirizzo citato), mantenere il più a lungo possibile (31 ottobre 2020 e oltre) l'attuale statuto (pur consigliandosi già oggi un'accurata analisi delle nuove disposizioni di legge e la predisposizione del futuro statuto adeguato alle stesse) in modo da poter continuare a fruire del regime agevolato ONLUS sino alla sua definitiva abrogazione, soprattutto nei casi in cui le agevolazioni legate all'art. 150 del T.U.I.R. rivestano un ruolo importante per tali soggetti.

(...)

Osservazioni conclusive

Questo breve approfondimento, nel commentare i due quesiti posti al Ministero e le relative risposte, si pone l'obiettivo di contribuire a determinare una maggiore consapevolezza in quegli enti che oggi si apprestano alla stesura dei nuovi statuti e devono approcciarsi alle complesse procedure legate all'approvazione degli stessi ed alla conseguente necessità di interfacciarsi con gli Uffici deputati alla tenuta dei differenti registri ancora vigenti.

Le procedure legate all'adeguamento degli statuti non sono omogenee per tutti gli enti oggi già considerati ETS (OdV, APS ed ONLUS) e, inoltre, si differenziano ulteriormente in ragione della presenza o meno della personalità giuridica e della tipologia della stessa (prefettizia o regionale/provinciale per le Province autonome).

Differenti modalità di approvazione degli statuti (statuti immediatamente esecutivi, statuti sottoposti a condizione sospensiva, clausole di richiamo specifiche da inserire negli statuti di enti con personalità giuridica, etc.) rendono non del tutto semplici le procedure di approvazione dei tali nuovi statuti dovendosi, tra l'altro affiancare a queste difficoltà anche quelle legate alla corretta interpretazione delle disposizioni di legge contenute nel novello CTS e l'inserimento e la comprensione di nuove e specifiche clausole.

La raccomandazione, pertanto, è quella di gestire con attenzione e conoscenza tutti gli aspetti legati alla nuova legislazione e di non cadere nella facile presunzione che tutte le fattispecie siano regolate allo stesso modo e che si possa semplicemente copiare ciò che qualcun altro ha già fatto.